

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2022, N.24

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2023-2025 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023)**

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 6176 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6022 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)”. A firma della Consigliera: Zamboni 17

Oggetto n. 6177 - Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6022 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)”. A firma dei Consiglieri: Pompignoli, Bulbi, Montalti, Rontini 18

Oggetto n. 6179 - Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 6022 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)”. A firma dei Consiglieri: Piccinini, Mastacchi 18

Oggetto n. 6182 - Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 6022 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)”. A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Daffadà, Mori, Bulbi, Marchetti Francesca, Sabattini, Costi, Fabbri, Pillati, Gerace, Mumolo, Caliandro, Rossi, Montalti, Rontini, Soncini 19

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2022, N.24

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
(LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023)**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
- Art. 2 Alta formazione post-universitaria
- Art. 3 Celebrazioni per il bicentenario della morte del pittore Felice Giani (1758-1823)
- Art. 4 Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
- Art. 5 Contributi ad associazioni di volontariato e circoli culturali e ricreativi
- Art. 6 Contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
- Art. 7 Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Art. 8 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
- Art. 9 Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci
- Art. 10 Interventi per la messa in sicurezza dei ponti insistenti sulla viabilità comunale
- Art. 11 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
- Art. 12 Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive
- Art. 13 Misure a sostegno della Fondazione Bologna Business School
- Art. 14 Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati
- Art. 15 Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata
- Art. 16 Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
- Art. 17 Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
- Art. 18 Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
- Art. 19 Adesione alla Fondazione Accademia Nazionale dell'Agricoltura
- Art. 20 Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli
- Art. 21 Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso
- Art. 22 Interventi per l'innovazione del settore agricolo e agroalimentare
- Art. 23 Opere di bonifica strategiche per la regione Emilia-Romagna
- Art. 24 Copertura finanziaria
- Art. 25 Entrata in vigore

Art. 1

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2

Alta formazione post-universitaria

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)) al fine di favorire lo sviluppo dell'alta formazione post-universitaria realizzata in forma collaborativa tra gli atenei, nonché tra le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono integrate, nell'ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 3

Celebrazioni per il bicentenario della morte del pittore Felice Giani (1758-1823)

1. La regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di riconoscimento delle identità culturali, della tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale. A tal fine sostiene sul territorio regionale, anche in accordo con altri soggetti, il programma di iniziative celebrative del bicentenario della morte del pittore Felice Giani (1758-1823), prevedendo la concessione di contributi e la realizzazione di interventi diretti.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce criteri e modalità di concessione e di erogazione dei contributi e approva il piano delle iniziative celebrative da attuarsi mediante interventi diretti.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e

interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 90.000,00 per l'esercizio 2023.

Art. 4

Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 6 della legge regionale n. 20 del 2021 per contributi al Collegio regionale dei maestri di sci sono integrate, nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero – Programma 1 Sport e Tempo libero, Titolo 1 Spese correnti, di euro 50.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 5

Contributi ad associazioni di volontariato e circoli culturali e ricreativi

1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata, per l'anno 2023, a concedere contributi a favore delle associazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che gestiscono circoli culturali e ricreativi presenti sul territorio regionale in difficoltà a causa del rincaro delle utenze per l'incremento dei prezzi delle fonti energetiche.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce criteri e modalità di concessione e di erogazione dei contributi.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per l'esercizio 2023, la spesa di euro 700.000,00 nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 8 Cooperazione e associazionismo, Titolo 1 Spese correnti.

Art. 6

Contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

1. Al fine di incentivare lo sviluppo del settore turistico, economico e dello sport, la regione Emilia-Romagna promuove la Motor Valley, quale prodotto turistico trasversale individuato dalla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promocommercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) e brand di rilievo internazionale, che valorizza la tradizione storica e culturale del territorio regionale legata al mondo dei motori, che mette in sinergia brand automobilistici e motociclistici, luoghi, grandi eventi sportivi e personaggi di fama mondiale, nonché costante ricerca e sperimentazione tecnologica e percorsi professionali e accademici di alto livello.

2. Al fine di potenziare il brand della Motor Valley, attraverso la realizzazione sul territorio regionale di grandi eventi sportivi in ambito motoristico, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere contributi a favore della Federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia (ACI), a titolo di compartecipazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti a Formula One World Championship Limited per la realizzazione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola rispettivamente degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2, è disposta nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 5.000.000,00 per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Art. 7

Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 8 della legge regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti di euro 6.400.000,00 e Titolo 2 Spese d'investimento di euro 5.100.000,00 per l'esercizio 2025.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 8

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 3.250.000,00 per l'esercizio 2025.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 9

Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci

1. La regione Emilia-Romagna prosegue con l'incentivazione di interventi nel settore del trasporto delle merci, in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale con particolare riferimento alla Zona Logistica Semplificata (ZLS-ER), con le seguenti finalità:

- a) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sostenendo il completo sviluppo del trasporto ferroviario, sia intermodale sia tradizionale, comprensivi di eventuali trasporti trasbordati e il trasporto fluviale e fluviomarittimo mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali;
- b) incoraggiare il trasporto stradale all'uso della rete ferroviaria e/o fluviale/fluviomarittima;
- c) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.

2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

- a) per trasporto ferroviario intermodale si intende il trasporto di merci che utilizza più modalità in una sola operazione di spedizione, caricando unità di contenimento intermodali (container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
- b) per trasporto ferroviario tradizionale si intende il trasporto di merci che si avvale dell'utilizzo di carri tradizionali per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
- c) per trasporto trasbordato si intende il trasporto nel quale le merci effettuano la parte iniziale e/o finale del viaggio su strada e nell'altra parte per ferrovia, con rottura di carico;
- d) per autostrada viaggiante si intende il trasporto su ferrovia di veicoli stradali completi, motrice e semirimorchio con conducente, mediante carri ferroviari;
- e) per trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende il trasporto di merci che si avvale di convogli (spintore con chiatte o rimorchiatore con chiatte) o motonavi per il servizio di trasporto via acqua acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa armatrice di unità nautiche;

f) per trasporto eccezionale si intende il trasporto fluviale di pezzi unici e indivisibili in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

g) per impresa logistica si intende qualsiasi impresa che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto multimodale oppure ferroviario tradizionale o intermodale (marittimo o terrestre) oppure fluviale o fluviomarittimo, disponendo in via esclusiva di mezzi per almeno una di tali modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i servizi logistici necessari;

h) per impresa armatrice si intende qualsiasi impresa che assume l'esercizio di unità nautiche iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti tenuti dagli Ispettorati di porto o enti equivalenti;

i) per operatori del trasporto multimodale (MTO) si intendono le persone giuridiche che concludono un accordo di trasporto multimodale per proprio conto, non agiscono in quanto funzionari o agenti designati dello speditore o dei vettori partecipanti a operazioni di trasporto multimodale, assumendo la responsabilità dell'esecuzione del contratto;

j) per servizio aggiuntivo di trasporto ferroviario si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti o di nuovi servizi di trasporto ferroviario su tragitti esistenti, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;

k) per servizio aggiuntivo di trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto sul sistema idroviario padano-veneto che interessi almeno una delle banchine fluviali o marittime della Regione o il porto di Ravenna, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;

l) per costi esterni del traffico merci su strada si intendono i costi specifici dovuti all'inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre a quelli connessi agli incidenti, al costo dell'infrastruttura e alla congestione.

3. Per i fini indicati al comma 1, la Regione concede contributi per la realizzazione dei seguenti servizi di trasporto:

a) servizi di trasporto ferroviario intermodale, tradizionale, trasbordato;

b) servizi di trasporto fluviale e fluviomarittimo.

4. Non sono concessi contributi relativi all'autostrada viaggiante e ai trasporti fluviali di materiali inerti estratti dall'alveo e dalle golene del fiume Po e dai suoi affluenti.

5. Sono destinatarie dei contributi le imprese logistiche, gli operatori del trasporto multimodale e le imprese armatrici, anche in forma consorziata o cooperativa, che operino nel territorio regionale e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, nonché le imprese aventi sede legale nei Paesi facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE) e/o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

6. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate annualmente con il bilancio di previsione, sulla base di apposito bando attuativo, approvato dalla Giunta regionale contenente i termini, anche a cadenza annuale, e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, gli elementi della relazione descrittiva a corredo della domanda, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande con particolare riferimento alla ZLS-ER, i termini e le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei contributi.

7. La domanda di contributo deve essere corredata, oltre che dalla dichiarazione di cui al comma 18, da una relazione descrittiva dell'iniziativa e deve indicare, oltre agli elementi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, le caratteristiche dei servizi e la previsione della spesa.

8. L'istruttoria sulle domande pervenute si conclude con la redazione di due distinte graduatorie, una per servizi ferroviari e una per i servizi fluviali e fluviomarittimi ammissibili a contributo. La ripartizione delle risorse avviene nel limite massimo della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio.

9. Sono ammissibili a contributo:

a) ogni servizio ferroviario aggiuntivo, avviato a partire dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del bando attuativo, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, presso un nodo ferroviario ubicato nel territorio della regione Emilia-Romagna. Il servizio ferroviario aggiuntivo deve essere costituito almeno da venti treni all'anno, oppure trasportare almeno quindicimila tonnellate all'anno salvo la possibilità di eventuale riduzione, con deliberazione di Giunta, in base alle condizioni socio-economiche;

b) ogni servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo, avviato a partire dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del bando attuativo, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, in almeno una delle banchine fluviali o marittime ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna o nel porto di Ravenna. Il servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo deve trasportare almeno diecimila tonnellate all'anno salvo la possibilità di eventuale riduzione, con deliberazione di Giunta, in base alle condizioni climatiche e socio-economiche;

c) ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale fluviale o fluviomarittimo.

10. I contributi sono calcolati:

a) per i servizi ferroviari, su base chilometrica fino ad un massimo di centoventi chilometri, anche se il tragitto è di lunghezza superiore, ferma restando la possibilità di gestire i movimenti di mercato dei clienti ammettendo la modifica della tipologia di merce trasportata o la modifica dell'origine o della destinazione a parità di percorrenza nel territorio regionale, salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano. L'entità del contributo è stabilita in 0,011 euro per tonnellata al chilometro. Possono essere considerati solo i chilometri percorsi all'interno del territorio della regione Emilia-Romagna;

b) per i servizi fluviali o fluviomarittimi, sulla base della quantità di merce caricata o scaricata nelle banchine fluviali o marittime ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna o nel porto di Ravenna, ferma restando la possibilità di gestire i movimenti di mercato dei clienti ammettendo la modifica della tipologia di merce trasportata o la modifica dell'origine o della destinazione a parità di percorrenza nel territorio regionale, salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano. L'entità del contributo è stabilita in 2 euro a tonnellata e in 3.000,00 euro per ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale.

11. La misura del contributo concesso nel settore fluviale e fluviomarittimo viene determinata nel rispetto del limite dell'importo del massimale generale "de minimis" previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

12. Per ciascun servizio aggiuntivo può essere concesso il contributo per la durata minima di un anno e fino ad un massimo di tre anni. Le richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali hanno priorità nell'assegnazione del contributo.

13. I contributi sono a fondo perduto e sono commisurati in modo da ridurre i costi del trasporto su ferrovia e su acqua di un valore pari ai maggiori costi esterni del trasporto su modalità stradale.

14. Per i servizi ferroviari l'importo massimo del contributo annuale che può essere concesso ad ogni impresa beneficiaria va da 150.000,00 euro fino ad un massimo del 10 per cento delle risorse annualmente disponibili.

15. La ripartizione delle risorse disponibili avviene nella misura del 90 per cento per il trasporto ferroviario e del 10 per cento per il trasporto fluviale o fluviomarittimo. Eventuali risorse residue afferenti alla graduatoria relativa ad una delle modalità di

trasporto potranno essere utilizzate per l'incentivazione dei servizi, ammessi a contributo ed inseriti in graduatoria, da effettuarsi con l'altra modalità.

16. I contributi concessi per i servizi ferroviari non sono cumulabili con altri, statali o regionali, compresi eventuali contributi analoghi, basati sul risparmio di costi esterni, che hanno come limite il 50 per cento dei costi ammissibili e del 30 per cento del costo totale del trasporto. Non costituisce cumulo la presenza di altri contributi pubblici per i chilometri restanti del tragitto, eccedenti i centoventi chilometri o fuori dal territorio regionale.

17. I contributi concessi per servizi fluviali o fluviomarittimi sono cumulabili con altri contributi pubblici purché gli importi cumulati non superino i limiti dell'importo del massimale generale previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione.

18. La richiesta di contributo deve contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo chilometraggio, sulle medesime tonnellate o sul medesimo carico siano rispettate le condizioni ai commi precedenti.

19. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta un'autorizzazione di spesa, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 4 Altre modalità di Trasporto, Titolo 1 Spese correnti, di euro 200.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024.

20. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario e fluviale delle merci. A tal fine, trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

a) quanti servizi di trasporto ferroviario e fluviale/fluviomarittimo aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti e qual è stato l'incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge;

b) la tipologia dei beneficiari dei contributi, le risorse stanziare e il grado di copertura dell'intervento;

c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

21. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al comma 20.

22. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 10

Interventi per la messa in sicurezza dei ponti insistenti sulla viabilità comunale

1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad assegnare contributi ai comuni e alle loro Unioni per la realizzazione di interventi di ripristino o consolidamento di ponti insistenti sulla rete viaria comunale, finalizzati alla loro messa in sicurezza, secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale che dovranno tenere conto dello stato di ammaloramento e dell'importanza del collegamento garantito dai ponti.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo sono disposte, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 5 Viabilità e Infrastrutture stradali, Titolo 2 Spese d'investimento, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2023 euro 800.000,00;

esercizio 2024 euro 2.600.000,00;

esercizio 2025 euro 1.600.000,00.

Art. 11

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 10 della legge regionale n. 20 del 2021 sono ridotte di euro 500.000,00 per l'esercizio 2023 e integrate di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2025, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, Titolo 2 Spese d'investimento.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 12

Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 12 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono integrate, nell'ambito della Missione 13 - Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, Titolo 2 Spese d'investimento, di euro 20.000.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 13

Misure a sostegno della Fondazione Bologna Business School

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2021 per misure a sostegno della Fondazione Bologna Business School sono ridotte, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e innovazione, Titolo 2 Spese d'investimento, di euro 300.000,00 per l'esercizio 2023.

Art. 14

Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)), così come integrate dall'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2021, sono ridotte, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti di euro 1.300.000,00 e Titolo 2 Spese d'investimento di euro 500.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024.

Art. 15

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata

1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola, la regione Emilia-Romagna è autorizzata, per la campagna 2023, a concedere aiuti per superfici coltivate a patata, a fronte dell'utilizzo di tubero seme certificato.

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3. La tipologia degli impegni che le imprese agricole devono utilizzare e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), previa approvazione di un'apposita convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2001.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 per l'esercizio 2023.

Art. 16

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2020, così come integrate dall'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2021, sono ridotte di euro 100.000,00 nell'esercizio 2023 e integrate di euro 1.500.000,00 nell'esercizio 2025, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti.

Art. 17

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2020, sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Art. 18

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)) e dalla legge regionale n. 20 del 2021, sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti di euro 100.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 19

Adesione alla Fondazione Accademia Nazionale dell'Agricoltura

1. Per l'attuazione della legge regionale 2 luglio 2019, n. 10 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Accademia Nazionale dell'Agricoltura) la regione Emilia-Romagna, a titolo di componente sostenitore, è autorizzata a corrispondere alla Fondazione Accademia Nazionale dell'Agricoltura, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo

e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, una quota di adesione pari a euro 50.000,00 nell'anno 2023.

Art. 20

Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2021 per l'attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021), è ridotta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese d'investimento, di euro 518.000,00 per l'esercizio 2023.

Art. 21

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso

1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, la regione Emilia-Romagna è autorizzata, per la campagna 2023, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell'utilizzo di sementi certificate.

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.

3. La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2001.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un contributo nel limite massimo di euro 600.000,00 per l'esercizio 2023.

Art. 22

Interventi per l'innovazione del settore agricolo e agroalimentare

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 17 (Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche) sono ridotte di euro 800.000,00 per l'esercizio 2023 e integrate di euro 250.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 750.000,00 per l'esercizio 2025, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti.

Art. 23

Opere di bonifica strategiche per la regione Emilia-Romagna

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per l'esercizio 2023.

Art. 24

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2023-2025 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 dicembre 2022

STEFANO BONACCINI

Tabella A

Legge regionale		Missione		Programma		2023	2024	2025
LR 24	1975 FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo			1.609.700,00	1.610.000,00	1.600.000,00
LR 19	1976 RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONI E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	3 Trasporto per vie d'acqua			650.000,00	650.000,00	650.000,00
LR 2	1977 PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			235.000,00	235.000,00	235.000,00
LR 42	1984 NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI IBONIFICA - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			1.800.000,00	1.800.000,00	1.710.000,00
LR 27	1995 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			3.010.000,00	2.668.000,00	2.668.000,00
LR 27	2000 NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA	13 Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria			215.000,00	105.000,00	105.000,00
LR 15	2003 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART.40 DELLA LEGGE REGIONALE 15.11.2001 N.40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			25.000,00	25.000,00	25.000,00
LR 7	2010 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	7 Turismo	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			250.000,00	250.000,00	250.000,00
LR 9	2013 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	4 Istruzione universitaria			50.000,00	50.000,00	50.000,00
LR 13	2013 RATIFICA DELL'INTESA PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			195.000,00	195.000,00	195.000,00

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 2037 del 21 novembre 2022; oggetto assembleare n. 6022 (XI Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 105 del 23 novembre 2022;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni: II "Politiche Economiche", III "Territorio, Ambiente, Mobilità", IV "Politiche per la Salute e Politiche sociali", V "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità", VI "Statuto

e Regolamento" e Commissione per la Parità e per i diritti delle persone;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 10/2022 del 14 dicembre 2022, con preannuncio di richiesta di relazione orale della relatrice della Commissione, consigliera Lia Montalti e del relatore di minoranza, consigliere Michele Facci, nominati dalla Commissione in data 30 novembre 2022;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 2022, alle ore 16:44, atto n. 60/2022.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6176 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6022 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)". A firma della Consigliera: Zamboni

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la Legge nazionale definisce i biodistretti e distretti biologici come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura;

in base alle esperienze realizzate in altre realtà italiane, i distretti del biologico sono uno strumento utile all'implementazione di azioni di:

- promozione e sostegno alle attività ecocompatibili collegate all'agricoltura biologica, quali l'offerta di prodotti biologici anche trasformati nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta, la filiera corta, l'attività agrituristica, il turismo rurale, l'eco-turismo, il turismo culturale e quello enogastronomico;

- applicazione dei concetti di sostenibilità economica, ambientale ed energetica alla filiera;

- valorizzazione e conservazione della biodiversità, agricola e naturale, del paesaggio e del patrimonio storico culturale;

- riduzione dell'impatto ambientale, delle emissioni di gas serra e della produzione dei rifiuti, la salvaguardia delle risorse idriche, la limitazione di consumo di suolo.

Ricordato che

è attualmente in discussione in Assemblea legislativa un progetto di legge, a prima firma della consigliera Silvia Zamboni, dal titolo "Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei biodistretti" che, proseguendo ed ampliando quanto disposto dalla normativa nazionale, intende disciplinare e promuovere i biodistretti o distretti del biologico a livello regionale creando "un'alleanza" tra agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni, con lo scopo di diffondere la cultura del biologico, i principi dell'agro-ecologia e favorire un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela della biodiversità e le esigenze socio-economiche dei territori e delle comunità insediate.

Considerato che

nel Programma di mandato 2020-2025 della Giunta dell'Emilia-Romagna viene indicata l'intenzione di incentivare e supportare i biodistretti attraverso l'emanazione di una legge regionale;

il Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna, approvato dall'Assemblea legislativa il 28 settembre 2022, prevede ingenti finanziamenti per il consolidamento e lo sviluppo del settore biologico in Emilia-Romagna e indica la partecipazione a biodistretti come principio di selezione per gli interventi dell'SRA 29 - Agricoltura Biologica.

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna la Giunta regionale

a individuare i capitoli di spesa a cui attingere per finanziare le azioni previste dal progetto di legge regionale sui distretti del biologico attualmente in discussione in commissione assembleare, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 2022

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6177 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6022 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)". A firma dei Consiglieri: Pompignoli, Bulbi, Montalti, Rontini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

è compito ed obbligo delle istituzioni regionali tutelare e favorire la produzione delle eccellenze agroalimentari locali, anche con misure di sostegno volte a concedere contributi calmierati alle esigenze e alle peculiarità del territorio, favorendo quei settori maggiormente colpiti dall'ormai nota crisi energetica ed economica.

Posto che

l'Emilia-Romagna è locomotiva della nocicoltura moderna, irrigua e meccanizzata, con il 30% degli impianti intensivi d'Italia e una produzione di altissima qualità; nonostante questo ci sono le condizioni per fare crescere filiere redditizie e d'alto pregio, in grado di ridurre la dipendenza del nostro Paese dalle importazioni d'oltreoceano che

mettono in crisi il mercato interno;

la produzione delle noci di Romagna è infatti minacciata dall'invasione sui mercati italiani ed europei delle noci californiane e dall'aumento dei costi di produzione derivanti dalla guerra e dalla crisi energetica attualmente in corso (incremento costi fito farmaci, gasolio agricolo, costi per l'essiccazione pari a circa € 0,50/Kg noci prodotte);

per tutelare i produttori agricoli emiliano-romagnoli, la Regione, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, ha il compito di stanziare e prevedere aiuti economici a favore di questo prestigioso comparto produttivo.

Impegna la Giunta regionale

a prevedere misure di sostegno di natura economica a favore della produzione delle noci di Romagna, per compensare l'aumento dei costi di produzione derivanti dalla guerra, l'incremento dei prezzi delle materie prime e gli effetti della crisi energetica attualmente in corso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e tenendo conto delle altre emergenze in atto.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 2022

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6179 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 6022 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)". A firma dei Consiglieri: Piccinini, Mastacchi

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il Progetto di legge d'iniziativa della Giunta "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025" all'esame dell'Assemblea legislativa come oggetto 6022, si inserisce in un contesto contrassegnato in tutta Europa dai pesantissimi effetti determinati dalla grave crisi che hanno caratterizzato gli ultimi anni, dalla pandemia da Covid-19 agli incrementi dei costi delle materie prime e dell'energia alla guerra della Russia di Putin contro l'Ucraina che, a sua volta, ha contribuito in misura diretta ad un ulteriore esponenziale aumento dei costi per le forniture energetiche;

il nostro paese ed anche la nostra regione sono pesantemente interessati dalla situazione determinatasi i cui effetti risultano ancora più drammatici in relazione al rischio di acuire o determinare l'esposizione debitoria di imprese e famiglie;

da anni il nostro paese si è dotato di una specifica normativa, di procedure e di strumenti per intervenire in favore

dei soggetti interessati da crisi da sovraindebitamento con l'obiettivo di favorire accordi per la composizione della crisi;

è il caso della legge n. 3 del 2012 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", aggiornata con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.L. 12 gennaio 2019, n. 14) recentemente modificato con D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, che ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura per la composizione di questa specifica fattispecie per favorire l'accordo tra soggetti debitori e creditori nelle situazioni non riconducibili alle procedure concorsuali vigenti; il decreto ministeriale n. 202 del 2014, adottato in attuazione della legge n. 3 del 2012, ha istituito e regolamentato il registro degli organismi deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento (Organismi di Composizione della Crisi) che svolgono un ruolo fondamentale in queste delicate procedure;

anche la Regione è intervenuta con uno specifico strumento normativo, approvando la legge regionale n. 28 del 2019 recante "Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento".

Dato atto che

il 10 febbraio 2021 è stato siglato il Protocollo di Intesa tra la Città metropolitana di Bologna, il Comune di Bologna, l'Associazione Curatori di Bologna e dei CTU del Tribunale di Bologna e il Tribunale di Bologna;

attraverso questo Protocollo il cittadino viene supportato con una consulenza gratuita per dare indicazioni di merito sulla predisposizione dell'atto necessario per dare concreto avvio alla procedura ossia il piano del consumatore/accordo del debitore/liquidazione del patrimonio;

724 sono le richieste pervenute allo sportello di indebitamento della Città Metropolitana di Bologna al 30 ottobre 2022, di cui 241 sono le pratiche inviate all'Organismo di Composizione della Crisi per l'avvio della pratica da sovraindebitamento e 41 sono state le istruttorie per la liquidazione del patrimonio.

Considerato che

la difficilissima condizione, anche sul piano psicologico, vissuta dai soggetti (imprese o privati cittadini) interessati dal sovraindebitamento da un lato contribuisce alle difficoltà di accesso, se non addirittura alla consapevolezza dell'esistenza degli strumenti previsti dalla normativa nazionale e oggetto della richiamata legge regionale n. 28 del 2019, dall'altro richiede l'attivazione di funzioni di supporto, di accompagnamento e di consulenza rispetto a criticità non solo economiche, ma anche tecniche e relazionali ed emotive.

Richiamato che

le esperienze svolte a livello locale confermano il ruolo positivo che i servizi di ascolto e orientamento possono svolgere rispetto ai soggetti coinvolti nelle crisi da sovraindebitamento;

si propone l'esigenza di rafforzare e valorizzare le po-

tenzialità d'intervento previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di sovraindebitamento e di qualificare le facoltà d'azione individuate dalla normativa e gli strumenti istituiti.

Impegna la Giunta regionale

a. a operare in accordo con gli Enti Locali del territorio e con altri soggetti associativi e privati per la costituzione e il potenziamento di sportelli informativi sulle opportunità previste dalla normativa nazionale e regionale per la composizione di crisi da sovraindebitamento e di preistruttoria al fine di orientare proficuamente gli utenti verso le diverse misure attivabili;

b. a promuovere e sostenere la realizzazione di attività formative per il personale impegnato nelle attività di informazione e supporto degli sportelli;

c. a rafforzare il rapporto con gli ordini professionali, alla luce del ruolo fondamentale che i professionisti del settore svolgono, anche in relazione alle attività dei punti di ascolto;

d. a prevedere, nell'ambito delle misure di attuazione ed aggiustamento del bilancio di previsione 2023-2025, risorse finanziarie dirette alla realizzazione degli impegni precedentemente indicati e alla piena applicazione della Legge n. 3 del 2018, dei suoi provvedimenti attuativi, e della Legge regionale n. 28 del 2019.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 2022

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6182 - Ordine del giorno n. 7 collegato all'oggetto 6022 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)". A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Daffadà, Mori, Bulbi, Marchetti Francesca, Sabattini, Costi, Fabbri, Pillati, Gerace, Mumolo, Caliandro, Rossi, Montalti, Rontini, Soncini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

negli ultimi anni si registrano investimenti sempre più consistenti nel campo del cibo sintetico, sostenuti da diversi protagonisti del settore hi-tech e della nuova finanza mondiale, l'esempio più evidente è quello della carne artificiale dove solo nel 2020 sono stati investiti 366 milioni di dollari, con una crescita del 6.000% in 5 anni;

le campagne di marketing a favore del cibo sintetico puntano a modificare stili alimentari naturali fondati sulla qualità e la tradizione, difatti gli operatori interessati, trincerandosi dietro gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale, nascondono i colossali interessi commerciali e

speculativi ad esso legati, volti a creare grossi profitti a scapito della qualità dei prodotti;

già ad inizio 2023 potrebbero essere introdotte a livello Ue le prime richieste di autorizzazione all'immissione in commercio di carne coltivata (nota anche come carne sintetica, artificiale o in vitro), nonché la relativa approvazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Rilevato che

la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, la principale organizzazione agricola a livello nazionale, durante la propria Assemblea nazionale, ha presentato un Piano di 5 punti a difesa dell'agricoltura italiana:

- primo, la difesa dell'agricoltura attraverso "l'istituzione del Ministero dell'Agroalimentare, con l'obiettivo di completare il Piano strategico nazionale, senza il quale per Coldiretti non sarà possibile far ripartire la nuova programmazione Ue dal 1° gennaio 2023, con una dotazione finanziaria di 35 miliardi di fondi europei da non perdere assolutamente";

- secondo punto l'Europa: NO al Nutriscore, il "semaforo" che dà il via libera o blocca alcuni prodotti alimentari sui mercati; NO al cibo sintetico, tipo la carne sintetica e gli insetti; NO all'accordo Ue-Mercosur, il Mercato comune dell'America meridionale; tre forti SI: all'origine in etichetta, alla sostenibilità ambientale, alla ricerca in agricoltura;

- terzo punto il Pnrr: tale Piano per Coldiretti deve diventare "la chiave per assicurare la sovranità alimentare, energetica e logistica italiana";

- quarto punto STOP ai cinghiali: per Coldiretti bisogna dare "risposte immediate alle decine di migliaia di aziende agricole che vedono ogni giorno il proprio lavoro cancellato dai 2,3 milioni di cinghiali proliferati senza alcun controllo, mettendo a rischio anche la sicurezza dei cittadini";

- infine, un Piano invasi, attualissimo per Coldiretti considerata la siccità che viviamo non solo per lo stravolgimento del clima, ma soprattutto per la mancanza di programmazione nella gestione delle risorse idriche.

Evidenziato che

la Regione Emilia-Romagna rappresenta un importante polo zootecnico, dove è concentrata la maggior parte degli allevamenti italiani;

il settore zootecnico svolge un ruolo fondamentale da un punto di vista ambientale, economico e sociale come elemento identitario radicato nella cultura e la tradizione europea, nonché presidio per la prevenzione dello spopolamento delle aree rurali;

il gran numero di allevamenti esistenti nella Regione Emilia-Romagna, la loro specializzazione, insieme alla forte presenza di industrie di trasformazione, fanno della zootecnia un settore vitale dell'economia regionale. Le produzioni zootecniche della regione si caratterizzano, inoltre, per prodotti di alta qualità e di diffuso consumo nazionale e internazionale;

la Regione Emilia-Romagna ha indirizzato da sempre le proprie politiche verso la valorizzazione delle produzioni di qualità, esse possiedono un legame stretto con il territorio e sono ottenute con pratiche di allevamento rispettose dell'ambiente e delle esigenze del consumatore;

la gran parte dei produttori del territorio della Regione Emilia-Romagna aderisce a sistemi di produzione di qualità regolamentata e certificata: Dop, Igp, biologico e integrato;

la qualità dei prodotti, in particolare di quelli agroalimentari legati al cibo, infatti, rappresenta un tema di crescente attualità rispetto al quale si concentrano le attenzioni, ma anche le preoccupazioni dei consumatori, i quali sollecitano, a tutti i livelli, l'assunzione di iniziative di tutela, valorizzazione, informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di eccellenza;

Coldiretti ha promosso il suddetto Piano di 5 punti ed una petizione per fermare e contrastare con ogni mezzo lo sbarco a tavola del cibo sintetico realizzato in provetta, dalla carne al latte finti.

Tutto ciò premesso e considerato, impegna la Giunta

a sostenere la petizione della Coldiretti contro il cibo sintetico, nonché a promuovere tutte le misure idonee finalizzate a sensibilizzare, oltre che i consumatori, il mondo scientifico e sanitario, affinché sia posta la massima attenzione sui rischi della introduzione del cibo sintetico, garantendo il principio di precauzione;

a sostenere, in ambito di Conferenza Stato-Regioni tutte le iniziative che abbiano l'obiettivo di impedire la produzione e la introduzione di alimenti che facciano progressivamente a meno della zootecnia, dell'agricoltura e degli agricoltori;

ad impegnare, in tutte le sedi competenti, il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale le Istituzioni europee preposte, al sostegno delle produzioni agricole e zootecniche del territorio della regione Emilia-Romagna.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 2022